



N°	Violazione	Norme violate	Norme sanzionatorie	Sanzione prevista	Procedure e tempi per l'irrogazione della sanzione
1	Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato da parte dell'Ufficio competente.	R.D.1775/1933 (artt. 2-17-56)	R.D.1775/1933 (art. 17)	<b>da € 3.000,00 a € 30.000,00 ovvero, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.500,00</b>	Come stabilito dall'art. 17 del R.D. n° 1775/1933, a tale sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1775/1933 si assegna il termine di 120 giorni per pagare l'intera sanzione. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.  <b>(Per la valutazione della tenuità e l'applicazione della sanzione vedi TABELLA B)</b>
2	Esecuzione di opere per l'utilizzo delle acque, senza la preventiva autorizzazione all'inizio anticipato.	R.D.1775/1933 (art. 13)	R.D.1775/1933 (art. 219) L.R. 4/2003 (art. 14)	<i>Secondo le disposizioni del citato art. 219 la sanzione da applicare dovrebbe partire da un valore minimo di €. 10,33.</i>  <i>Tuttavia, l'art. 114 della L. n° 689/1981, così come modificato dalla L. n° 94/2009, dispone che le sanzioni inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50.</i>  <i>Pertanto la sanzione prevista per tale caso sarà:</i>  <b>da € 20,00 a € 516,46 oltre alla integrazione regionale di € 2.000,00</b>	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 si è ammessi al pagamento del doppio del minimo della prima sanzione e di un terzo della seconda (€ 40,00 + € 666,66) entro il 60° giorno. Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1775/1933 si dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si ha tempo dal 61° al 120° giorno per pagare le sanzioni intere (€ 516,46 + € 2.000). Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
3	Cessione, in tutto o in parte, di utenza senza il previsto nulla osta dell'Ufficio competente	R.D.1775/1933 (art. 20)			
4	Mancato pagamento del canone previsto e determinato dal provvedimento autorizzativo o concessorio	R.D.1775/1933 (art. 35)			
5	Mancato mantenimento in buono stato di conservazione ed in regolare stato di funzionamento delle opere di raccolta, derivazione e restituzione.	R.D.1775/1933 (art. 42)			
6	Ricerca di acque sotterranee e/o scavo di pozzi per usi extra domestici, in assenza o in difformità del provvedimento autorizzativo rilasciato da parte dell'Ufficio del Genio Civile.	R.D.1775/1933 (art. 95)			
7	Mancato avviso, all'Ufficio del Genio Civile, della scoperta di acque sotterranee.	R.D.1775/1933 (art. 103)			
8	Scavo di pozzi per usi domestici senza preventiva comunicazione all'Ufficio del Genio Civile	L.R. 7/2003 (art. 33)			
9	Omessa denuncia pozzi ai sensi del D.L. vo 275/1993 e successive modifiche ed integrazioni	D.L. vo 275/1993 (art. 10)			
10	Mancata installazione e/o mantenimento in buono stato di funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi di acque pubbliche derivate.	D.L. vo 152/2006 (art. 95)	D.L. vo 152/2006 (art. 133)	<b>da € 1.500,00 a € 6.000,00 ovvero, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.200,00</b>	Come stabilito dall'art. 135 del D.L. vo 152/2006, a tale sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Si assegna quindi il termine di 120 giorni per pagare l'intera sanzione. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.  <b>(Per la valutazione della tenuità e l'applicazione della sanzione vedi TABELLA C)</b>
11	Mancata trasmissione agli uffici competenti, con periodicità non superiore all'anno, delle misure rilevate dagli strumenti di lettura delle portate.				
12	Variazione delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell'uso dell'acqua, senza il rispetto di tutte le condizioni richieste per le nuove concessioni.	R.D.1775/1933 (art. 49)	R.D.1775/1933 (art. 49)	<b>da € 51,65 a € 516,46</b>	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 si è ammessi al pagamento del doppio del minimo della sanzione (€ 103,30) entro il 60° giorno. Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1775/1933 si dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si ha tempo dal 61° al 120° giorno per pagare la sanzione intera (€ 516,46). Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
13	Mancata notifica delle variazioni apportate nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice				

### Violazione

Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato da parte dell'Ufficio



#### Norma sanzionatoria

R.D.1775/1933 (art. 17)

#### Sanzione prevista

da € 3.000,00 a € 30.000,00  
o, in casi di particolare tenuità, da  
€ 300,00 a € 1.500,00

### Sanzione da applicare

(in ogni caso non può essere inferiore alla somma dei canoni dovuti)

USI			SANZIONI			
Tutti gli usi tranne l'idroelettrico	Uso irriguo con tariffazione a bocca libera	Uso idroelettrico	particolare tenuità	Sanzione da applicare ad utenza esercitata senza titolo	Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate entro il 2/11/2001	Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate tra il 3/11/2001 e il 30/6/2006
portata emunta	superficie irrigata	potenza nominale media annua prodotta				
fino a l./sec. 1,00	fino a Ha 02.00.00	fino a kW 20,00		€ 300,00	€ 60,00	€ 360,00
da l./sec 1,01 a l./sec. 2,00	da Ha 02.00.01 a Ha 04.00.00	da kW 20,01 a kW 40,00		€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00
da l./sec 2,01 a l./sec 3,00	da Ha 04.00.01 a Ha 06.00.00	da kW 40,01 a kW 60,00		€ 900,00	€ 180,00	€ 1.080,00
da l./sec 3,01 a l./sec 4,00	da Ha 06.00.01 a Ha 08.00.00	da kW 60,01 a kW 80,00		€ 1.200,00	€ 240,00	€ 1.440,00
da l./sec 4,01 a l./sec 5,00	da Ha 08.00.01 a Ha 10.00.00	da kW 80,01 a kW 100,00		€ 1.500,00	€ 300,00	€ 1.800,00
da l./sec. 5,01 a l./sec 10,00	da Ha 10.00.01 a Ha 20.00.00	da kW 100,01 a kW 200,00	maggiore entità	€ 3.000,00	€ 600,00	€ 3.600,00
da l./sec 10,01 a l./sec 20,00	da Ha 20.00.01 a Ha 40.00.00	da kW 200,01 a kW 400,00		€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
da l./sec 20,01 a l./sec 30,00	da Ha 40.00.01 a Ha 60.00.00	da kW 400,01 a kW 600,00		€ 7.000,00	€ 1.400,00	€ 8.400,00
da l./sec 30,01 a l./sec 40,00	da Ha 60.00.01 a Ha 80.00.00	da kW 600,01 a kW 800,00		€ 9.000,00	€ 1.800,00	€ 10.800,00
da l./sec 40,01 a l./sec 50,00	da Ha 80.00.01 a Ha 100.00.00	da kW 800,01 a kW 1.000,00		€ 12.000,00	€ 2.400,00	€ 14.400,00
da l./sec 50,01 a l./sec 60,00	da Ha 100.00.01 a Ha 120.00.00	da kW 1.000,01 a kW 1.400,00		€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
da l./sec 60,01 a l./sec 70,00	da Ha 120.00.01 a Ha 140.00.00	da kW 1.400,01 a kW 1.800,00		€ 18.000,00	€ 3.600,00	€ 21.600,00
da l./sec 70,01 a l./sec 80,00	da Ha 140.00.01 a Ha 160.00.00	da kW 1.800,01 a kW 2.200,00		€ 21.000,00	€ 4.200,00	€ 25.200,00
da l./sec 80,01 a l./sec 90,00	da Ha 160.00.01 a Ha 180.00.00	da kW 2.200,01 a kW 2.600,00		€ 24.000,00	€ 4.800,00	€ 28.800,00
da l./sec 90,01 a l./sec 100,00	da Ha 180.00.01 a Ha 200.00.00	da kW 2.600,01 a kW 3.000,00		€ 27.000,00	€ 5.400,00	€ 32.400,00
oltre l./sec 100,00	oltre Ha 200.00.00	oltre kW 3.000,00		€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 36.000,00

**TABELLA C**

<b>Violazione</b>
<b>Mancata installazione e/o mantenimento in buono stato di funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi di acque pubbliche derivate.</b>
<b>Mancata trasmissione agli uffici competenti, con periodicità non superiore all'anno, delle misure rilevate dagli strumenti di lettura delle portate.</b>

<b>Norma sanzionatoria</b>	<b>Sanzione prevista</b>
<b>D.L.vo 152/2006 (art. 133)</b>	<b>da € 1.500,00 a € 6.000,00 o, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.200,00</b>

<b>Sanzione da applicare</b>		
fino a l./sec. 1,00	<b>particolare tenuità</b>	€ 300,00
da l./sec 1,01 a l./sec. 2,00		€ 525,00
da l./sec 2,01 a l./sec 3,00		€ 750,00
da l./sec 3,01 a l./sec 4,00		€ 975,00
da l./sec 4,01 a l./sec 5,00		€ 1.200,00
da l./sec. 5,01 a l./sec 10,00	<b>maggiore entità</b>	€ 1.500,00
da l./sec 10,01 a l./sec 20,00		€ 1.950,00
da l./sec 20,01 a l./sec 30,00		€ 2.400,00
da l./sec 30,01 a l./sec 40,00		€ 2.850,00
da l./sec 40,01 a l./sec 50,00		€ 3.300,00
da l./sec 50,01 a l./sec 60,00		€ 3.750,00
da l./sec 60,01 a l./sec 70,00		€ 4.200,00
da l./sec 70,01 a l./sec 80,00		€ 4.650,00
da l./sec 80,01 a l./sec 90,00		€ 5.100,00
da l./sec 90,01 a l./sec 100,00		€ 5.550,00
oltre l./sec 100,00		€ 6.000,00